

**Ai gentili clienti
Loro sedi**

Gestione separata INPS: carico contributivo dal 01.01.2017

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la circ. 31.1.2017 n. 21, l'INPS è intervenuto in materia di **contribuzione alla Gestione separata ex L. 335/95**, indicando le aliquote e gli importi di riferimento per il 2017. Si ricorda che l'art. 2, co. 57 della L. 92/2012 ha stabilito che **per i collaboratori e figure assimilate l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2017 si attesti al 32%** (più l'aliquota aggiuntiva dello 0,72%), mentre **l'art. 1, co. 165 della L. 232/2016** (legge di bilancio 2017) **ha ridotto dal 27% al 25%** (più l'aliquota dello 0,72%), sempre per l'anno 2017, **l'aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA**, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati. **Per i collaboratori o liberi professionisti** che sono pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, la L. 147/2013 (art. 1, co. 491) **ha fissato l'aliquota per il 2017 al 24%**. Le predette aliquote sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile pari, anche per l'anno 2017, a 100.324 euro.

Soggetti obbligati ad iscriversi alla gestione separata

La Gestione Separata è un fondo pensionistico finanziato con i contributi previdenziali obbligatori dei lavoratori assicurati, introdotta dalla L. 8.8.1995 n. 335 di riforma del sistema pensionistico. Tale provvedimento, all'art. 2, co. 26, stabilisce che **a decorrere dall'1.1.1996, siano tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata presso l'INPS**, finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS), i soggetti:

→ che **esercitano per professione abituale**, ancorché non esclusiva, **attività di lavoro autonomo** derivante dall'esercizio di arti e professioni ex co. 1 dell'art. 53 del TUIR;

- **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, percettori dei redditi assimilati ex lett. c bis), co. 1 dell'art. 50 del TUIR (ad esempio, amministratori e sindaci di società);
- **incaricati alla vendita a domicilio** di cui all'art. 36 della L. 11.6.1971 n. 426.

Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività.

SOGGETTI OBBLIGATI ALL'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

Lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25.6.2015: a decorrere da tale data, infatti, non è più consentita la stipula di nuovi contratti di collaborazione coordinata a progetto (novità del D.Lgs n.81/2015)

Collaboratori coordinati e continuativi (anche occasionali) esclusi dall'applicazione della disciplina del lavoro subordinato

Associati in partecipazione che apportano solo lavoro titolari di contratti in essere **al 25.6.2015**, fermo restando che **non sono soggetti all'obbligo contributivo** gli associati in partecipazione:

- che apportano esclusivamente capitale (beni o denaro) ovvero sia capitale che lavoro (c.d. apporto misto) il cui reddito è qualificabile come reddito di capitale;
- che apportano esclusivamente lavoro, iscritti ad un Albo professionale;
- imprenditori, per i quali il compenso concorre alla formazione del reddito d'impresa.

Esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e di vendita a domicilio, al raggiungimento di un reddito annuo, derivante da tali attività, **superiore a 5.000,00 euro** (Euro 6.410,24 per i lavoratori porta a porta)

Soci – amministratori di srl commerciale. L'obbligo sussiste se il socio contestualmente:

- partecipa al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- ricopre la carica di amministratore percependo per essa uno specifico compenso.

Pertanto, è necessaria l'iscrizione e la contribuzione:

- alla Gestione IVS per il lavoro prestato in qualità di socio;
- alla Gestione separata INPS per il compenso percepito in qualità di amministratore

Lavoratori autonomi professionali, titolari di partita IVA, **tenuti ad iscriversi alla Gestione di cui si tratta**, invece che ad una Cassa di previdenza professionale, allorquando:

- **esercitino attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi;**
- **pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi**, siano esclusi dal versamento contributivo alle Casse di categoria, **in base ai rispettivi statuti o regolamenti** (si parla, appunto, di professionisti privi di Cassa di previdenza di categoria).

Ai fini della contribuzione dovuta, **detti soggetti vengono distinti in due macro categorie:**

- **soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali** obbligatorie o pensionati;

→ **sogetti iscritti alla Gestione separata** che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati

Aliquote e valori reddituali per il calcolo dei contributi

Con la circ. 31.1.2017 n. 21, l'INPS è intervenuto **in materia di contribuzione alla Gestione separata ex L. 335/95**, indicando le aliquote e gli importi di riferimento per il 2017.

Si ricorda che:

- l'art. 2, co. 57 della L. 92/2012 ha stabilito che **per i collaboratori e figure assimilate l'aliquota contributiva e di computo per l'anno 2017 si attesti al 32%** (più l'aliquota aggiuntiva dello 0,72%);
- l'art. 1, co. 165 della L. 232/2016 (legge di bilancio 2017) **ha ridotto dal 27% al 25%** (più l'aliquota dello 0,72%), sempre per l'anno 2017, **l'aliquota applicabile per i liberi professionisti con partita IVA**, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati;
- per **i collaboratori o liberi professionisti che sono pensionati** o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, invece, **la L. 147/2013 (art. 1, co. 491) ha fissato l'aliquota per il 2017 al 24%**.

Le predette aliquote **sono applicabili fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile pari, anche per l'anno 2017, a 100.324 euro**. Sempre con la circ. n. 21/2017, l'INPS ha reso noto **il minimale per l'accredito contributivo**, che per il 2017 **rimane pari a 15.548 euro**.

OSSERVA

Di conseguenza, **gli iscritti per i quali è applicata l'aliquota del 24 per cento, avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 3.731,52**, mentre **gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l'aliquota maggiore** avranno l'accredito con un **contributo annuale pari a:**

- **€ 3.998,95** (di cui € 3.887,00 ai fini pensionistici) per i **liberi professionisti che applicano l'aliquota del 25,72 per cento;**
- **€ 5.087,31** (di cui € 4.975,36 ai fini pensionistici) per i **collaboratori e figure assimilate che applicano l'aliquota al 32,72 per cento.**

Aliquote contributive applicabili per il 2017

Le aliquote contributive applicabili per il 2017 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE PREVIDENZIALI GESTIONE SEPARATA				
Soggetti iscritto		Aliquota 2015	Aliquota 2016	Aliquota 2017
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria		23,5%	24,00%	<u>24,00%</u>
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	27,00%	27,00%	<u>25,00%</u>
	Non titolare di partita IVA	30,00%	31,00%	<u>32,00%</u>

Con riferimento alla **categoria dei soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati**, resta fermo, **l'obbligo di versare un contributo aggiuntivo a titolo assistenziale**.

OSSERVA

Il **contributo in parola, pari allo 0,72 %**, è sostanzialmente finalizzato **al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall'INPS**, ove ne ricorrano i presupposti (indennità di maternità/paternità, trattamento economico per congedo parentale, indennità giornaliera di malattia, indennità di malattia per degenza ospedaliera, assegno per il nucleo familiare).

Per i soggetti **iscritti anche ad un'altra Gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione**, non **è dovuto, invece, alcun contributo aggiuntivo a titolo assistenziale**.

CONTRIBUTO ASSISTENZIALE APPLICABILE				
Soggetti iscritto		Aliquota 2015	Aliquota 2016	Aliquota 2017
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria		0%	0%	0%
Non iscritto ad altra	Titolare di partita IVA	0,72%	0,72 %	0,72%

gestione obbligatoria e non pensionato	Non titolare di partita IVA	0,72%	0,72%	0,72%
---	------------------------------------	-------	-------	-------

TABELLA RIEPILOGATIVA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA 2017				
Soggetti iscritto		ALIQUOTE PREVIDENZIALI	CONTRIBUTO ASSISTENZIALE	CONTRIBUZIONE TOTALE
Pensionato o soggetto iscritto ad altra gestione obbligatoria		24% fino al previsto massimale della base imponibile (Euro 100.324)	NO	24%, fino al previsto massimale della base imponibile
Non iscritto ad altra gestione obbligatoria e non pensionato	Titolare di partita IVA	25% fino al previsto massimale della base imponibile (Euro 100.324)	0,72 fino al previsto massimale della base imponibile	25,72% fino al previsto massimale della base imponibile
	Non titolare di partita IVA	32% fino al previsto massimale della base imponibile (Euro 100.324)	0,72% fino al previsto massimale della base imponibile	32,72% fino al previsto massimale della base imponibile

Ripartizione dell'onere contributivo

Nulla cambia, invece, per quanto concerne la ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente. Infatti, le aliquote applicabili per il 2017 seguono le vigenti regole di ripartizione dell'onere contributivo, come di seguito riepilogate.

Tipologia di lavoratore	di	Ripartizione onere contributivo	Termini di versamento	di	Causale contributo
Collaboratori coordinati continuativi, lavoratori autonomi	e	Nei confronti di detti soggetti, i contributi dovuti sono ripartiti: → per 1/3, a carico del lavoratore;	Versamento a cura del committente entro il giorno 16 del mese successivo a		<ul style="list-style-type: none"> • CXX se privi di altra copertura previdenziale • C10 per gli altri soggetti

occasionali e venditori a domicilio	→ per i restanti 2/3, a carico del committente.	quello di pagamento del compenso	
Associati in partecipazione (con apporto di solo lavoro)	Nei confronti degli associati in partecipazione che apportano solo lavoro , l'onere contributivo è ripartito: → per il 45%, a carico dell'associato ; → per il restante 55%, a carico dell'associante.	Versamento a cura dell'associante (committente) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso	<ul style="list-style-type: none"> • CXX se privi di altra copertura previdenziale • C10 per gli altri soggetti
Lavoratore autonomo: <ul style="list-style-type: none"> • senza Cassa previd. Di appartenenza • non iscritto alla Cassa di appartenenza 	100% a carico del lavoratore (possibilità di aumentare il compenso del 4%)	Versamento a carico del professionista entro il termine di versamento delle imposte sui redditi con la modalità dell'acconto (80%) e del saldo	<ul style="list-style-type: none"> • PXX se privi di altra copertura previdenziale • P10 per gli altri soggetti

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO